

SOCREM
SOCIETA' PER LA CREMAZIONE

Viale Milano, 41 - SONDRIO

CF 93009710141 - Tel. 0342215935



=====

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del giorno 18 maggio 2023

=====

Il giorno 18 maggio 2023, alle ore 15,30, si è riunita presso la sede legale in Sondrio, Viale Milano, 41, in seconda convocazione, essendo risultata deserta l'Assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 15 maggio 2023, l'Assemblea Straordinaria degli Associati, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione delle modifiche allo Statuto, per adeguarlo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- 2) Variazione della sede legale;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il Presidente dell'Associazione, Signora Daniela CLERICI.

Il Presidente, avendo constatato che sono presenti i seguenti Associati: RELLINI Stefano, BIGIOLLI Graziella, CIAPONI Monica, GUSMEROLI Donatella, GIANOLI Lory, VANOTTI Ugo e DE GEROLAMI Piero, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di

Segretario la Signora Monica CIAPONI, che accetta.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, invitando gli Associati a prendere atto della necessità di procedere alla modifica dello statuto, con particolare riguardo alla procedura di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea degli associati, al fine di renderlo aderente alle disposizioni del Decreto legislativo 117/2017, per richiedere ed ottenere l'iscrizione al RUNTS.

Il testo proposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, redatto in conformità alle previsioni del Codice del Terzo Settore, sarà trasmesso, dopo la registrazione, all'Ufficio Regionale competente a deliberare sull'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

Successivamente, il Presidente comunica all'Assemblea di aver ottenuto l'assegnazione di uno spazio nella Casa delle Associazioni - Pro Valtellina, sita in Sondrio, Viale Milano, 41 e propone, pertanto di inserire il nuovo indirizzo nello Statuto dell'Associazione.

Dopo articolata discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo statuto con le modifiche richieste ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- di recepire la modifica della sede legale, con la contestuale integrazione dello Statuto dell'Associazione;
- di conferire al Presidente il più ampio mandato affinché provveda a tutti gli adempimenti utili e necessari all'espletamento della procedura di iscrizione al RUNTS.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,20, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Sondrio, 18 maggio 2023.

Daniela CLERICI - Presidente



Monica CIAPONI - Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio

UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. 363 Serie 3 del 30 MAG 2023

Esatte € **esente**



IL FUNZIONARIO
Giuseppe Cassina



STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "SOCREM ASSOCIAZIONE PER LA CREMAZIONE IN VALTELLINA E VALCHIAVENNA - APS", di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Sondrio, Viale Milano, 41.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Nell' Associazione sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l'associazione estranea ad esse.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- diffusione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali, culturali e religiosi;
- diffusione e facilitazione del rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;
- azioni che garantiscano che il diritto di scelta di tale rito dei suoi soci venga garantito e rispettato;
- tutela, anche in sede legale, della volontà di cremazione della salma di ogni socio e di dispersione o affidamento delle relative ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti;
- diffusione del culto della memoria mediante la conservazione o la dispersione delle ceneri;
- promozione di ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso;
- stimolo agli enti locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;
- tutela e difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici, ideologici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura;
- valorizzazione del volontariato cremazionista a tutela degli associati, nei confronti delle istituzioni;
- realizzazione, conservazione e gestione aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di Enti locali, anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione;
- promozione di studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini
- pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni relative a problematiche di fine vita (testamento biologico, ecc.).

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

La delibera sulla ammissione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

In caso di rigetto della domanda avverrà la restituzione della quota associativa eventualmente versata.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. I Soci conferiscono, con l'iscrizione alla Associazione, mandato di tutelare post mortem la loro volontà di cremazione della salma e di dispersione delle ceneri o altre soluzioni legalmente permesse.

5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza

immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale);
- e) il Presidente onorario.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) Eleggere il Presidente onorario, se deliberato dall'assemblea in sede straordinaria;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

5. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso affisso presso la sede sociale, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuta conoscenza della data di convocazione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, la quale ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea e deliberazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega..

4. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro degli associati, ed il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei presenti.

7. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati presenti, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro degli associati.

8. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

10. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

11. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

12.. I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

13. E' possibile prevedere il voto per corrispondenza o in modalità elettronica, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

14. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione, per la libera visione di tutti gli associati, ed è trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati.

Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri.

Ove necessario, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno due volte all'anno, ossia almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, oppure dietro domanda motivata di un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è effettuata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuta conoscenza della data di convocazione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da

qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
c) Accetta la donazione di beni mobili ed immobili.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

8. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume i poteri fino alla prima Assemblea ordinaria.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
- c) stimolare e controllare la regolarità del versamento dei contributi associativi, ricevere e depositare i versamenti sui conti intestati all'Associazione
- d) disporre il pagamento delle spese di esercizio dell'Associazione

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'associazione; la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nella prima seduta utile.

2. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto, con parere consultivo.

3. Il Presidente Onorario dura in carica fino a dimissioni e non gli sono attribuiti poteri direttivi di amministrazione.

4. Il Presidente Onorario può rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali.

5. Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi di cui all'articolo 4.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali e di ottenerne copia, previo versamento dei costi necessari per l'esecuzione delle copie.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Il Presidente
Cav. Daniela CLERICI



Allegato n. 1
All'atto reg. il 5 MAG 2023
Num 369 serie 3

IL FUNZIONARIO
Giuseppe Cassina